

Minore straniero - Autorizzazione alla permanenza del familiare ex art. 31 d.lgs. n. 286 del 1998 - Condizioni - Gravi motivi - Revocabilità dell'autorizzazione - Fattispecie.

In tema di minori stranieri, l'esame che il giudice è chiamato a compiere a fronte dell'istanza di autorizzazione alla permanenza del familiare del minore stesso ex art. 31, comma 3, del d. lgs. n. 286 del 1998, è diretto all'accertamento della sussistenza di gravi motivi basati su una situazione oggettiva attuale o futura dedotta, attraverso un giudizio prognostico, quale conseguenza dell'allontanamento improvviso del familiare; tale autorizzazione, concessa a tempo determinato, è revocabile ove vengano meno le sue ragioni giustificative, giacchè la condizione psico-fisica del minore è una situazione suscettibile di mutare ed evolversi nel tempo. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto con il quale la corte di appello aveva genericamente escluso che l'allontanamento del familiare avrebbe pregiudicato in modo irreparabile la serenità del minore, senza procedere ad un esame effettivo delle condizioni previste dalla norma).

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17861 del 19/07/2017